

REGOLAMENTO RELATIVO ALL'USO DEL CELLULARE E DI ALTRI DISPOSITIVI ELETTRONICI ENGIM VENETO SFP G. COSTANTINO - MIRANO

L'uso del cellulare è vietato dalla nota del Ministero della Pubblica Istruzione Prot.30 del 15 marzo 2007 e dalla Direttiva 104 del 30 novembre 2007 che ribadiscono il DPR N° 249 del 24 giugno 1998.

Estratto della Nota prot. 30 del 15 marzo 2007: "Utilizzo di cellulari e altri dispositivi elettronici durante le attività didattiche"

"In via preliminare, è del tutto evidente che il divieto di utilizzo del cellulare durante le ore di lezione risponda ad una generale norma di correttezza che, peraltro, trova una sua codificazione formale nei doveri indicati nello Statuto delle studentesse e degli studenti, di cui al D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249. In tali circostanze, l'uso del cellulare e di altri dispositivi elettronici rappresenta un elemento di distrazione sia per chi lo usa che per i compagni, oltre che una grave mancanza di rispetto per il docente configurando, pertanto un'infrazione disciplinare sanzionabile attraverso provvedimenti orientati non solo a prevenire e scoraggiare tali comportamenti ma anche, secondo una logica educativa propria dell'istituzione scolastica, a stimolare nello studente la consapevolezza del disvalore dei medesimi."

ENGIM VENETO, per garantire il rispetto delle regole di convivenza sociale (uso improprio dei telefoni cellulari e altri dispositivi elettronici di disturbo allo svolgimento delle attività didattiche),

VIETA

l'utilizzo del telefono cellulare e/o di altri dispositivi elettronici durante le attività formative in aula, in laboratorio e durante le attività di educazione motoria

Il divieto risponde a una generale norma di correttezza, in quanto l'utilizzo del telefono cellulare e/o di altri dispositivi elettronici rappresenta un elemento di distrazione sia per chi lo usa sia per i compagni, oltre che una grave mancanza di rispetto nei confronti del docente. L'utilizzo del telefono cellulare e/o di altri dispositivi elettronici si configura come un'infrazione disciplinare sanzionabile attraverso provvedimenti orientati non solo a prevenire e scoraggiare tali comportamenti ma anche, secondo una logica educativa propria della scuola, a favorire un corretto comportamento.

Il Consiglio Docenti di ogni Scuola elabora un sistema sanzionatorio parte integrante del presente regolamento che viene sottoscritto dagli allievi e dai genitori al momento dell'iscrizione nel Patto di Corresponsabilità.

Il divieto è così regolamentato:

- È **vietato** utilizzare il telefono cellulare e altri dispositivi elettronici e di intrattenimento durante le attività didattiche e in tutti i locali della scuola, nel rispetto di quanto sancito dal DPR n. 249/1998.
- La violazione di tale divieto configura un'**infrazione disciplinare** rispetto alla quale la Scuola è tenuta ad applicare apposite sanzioni ispirate al criterio di gradualità e alle finalità educative di ENGIM VENETO, come di seguito riportato nel presente regolamento.
- L'allievo/a riporrà il cellulare/dispositivo elettronico spento all'interno di una busta trasparente fornita dalla scuola con il numero corrispondente del registro e verrà invitato/a dal docente a riporre lo stesso in una scatola chiusa che verrà custodita in classe dal formatore, fino al termine della lezione.
- **Il divieto di utilizzare il cellulare è da intendersi rivolto anche ai docenti durante le ore di lezione e di laboratorio.**
- **Per studenti e docenti** è consentito l'uso del cellulare e degli altri dispositivi sopra menzionati unicamente durante la ricreazione nel rispetto della tutela dei dati personali e del decoro personale ed altrui.
- Durante le ore di lezione eventuali gravi e urgenti esigenze di comunicazione tra gli allievi e le famiglie potranno essere soddisfatte **chiamando la segreteria didattica della scuola**; il personale provvederà subito ad avvertire l'allievo in classe.
In caso di reale e accertato bisogno, il docente potrà concedere l'autorizzazione all'uso del cellulare, previa richiesta formale da parte dell'allievo.
- All'interno di tutti i locali della scuola, nelle sedi utilizzate per l'attività didattica come palestre, aule e laboratori **sono vietate audio-video-riprese di ambienti e persone**, salvo in caso di esplicita autorizzazione del docente responsabile.
- Eventuali fotografie o audio-video-riprese, fatte senza il consenso scritto della/e persona/e si configurano come violazione della privacy e quindi perseguibili per legge.

In caso di riprese, fotografie o registrazioni audio acquisite all'interno della scuola senza autorizzazione degli interessati e diffuse su qualsiasi mezzo, si potrà procedere alla denuncia alla Polizia Postale.

I docenti possono utilizzare i dispositivi elettronici personali per tutte le operazioni inerenti la gestione del Registro di classe (ROL della Regione Veneto, Nuvola).

ENGIM VENETO fa appello alla collaborazione delle famiglie, affinché gli allievi si rendano conto che l'uso dei cellulari e di altri dispositivi durante le ore di lezione, oltre che arrecare disturbo allo svolgimento delle attività didattiche, può indurli alla distrazione e alla deconcentrazione.

SANZIONI DISCIPLINARI

Per coloro che dovessero utilizzare, durante l'attività didattica, cellulari e/o dispositivi elettronici si erogano le seguenti sanzioni ispirate al **criterio di gradualità e alle finalità educative della scuola**:

- Gli allievi sorpresi ad utilizzare tali dispositivi saranno sanzionati con **nota disciplinare** sul registro elettronico e invitati a riporre il dispositivo stesso.
- L'eventuale uso reiterato comporterà, al raggiungimento della **seconda nota disciplinare** sul registro elettronico, la sospensione dalle lezioni da uno a tre giorni stabilita dal Consiglio di corso.
- Gli studenti sorpresi ad effettuare foto o riprese video non espressamente autorizzate saranno sanzionati con nota disciplinare sul registro elettronico e eventuale denuncia alle autorità competenti e sospensione dalle lezioni di 5 giorni stabilita dal Consiglio di corso.
- Gli studenti che diffondessero materiale audio, video e fotografico su qualsiasi mezzo di comunicazione senza espressa autorizzazione, saranno sanzionati con nota disciplinare sul registro elettronico, eventuale denuncia alle autorità competenti e sospensione dalle lezioni fino a 15 giorni stabilita dal Consiglio di corso.
- Nei casi più gravi, qualora la diffusione di tale materiale dovesse configurare fenomeno di bullismo, con fattispecie penali (diffamazione, minacce, molestie, ecc.), il Consiglio di corso potrà comminare una sanzione temporalmente maggiore e, nei casi più gravi, comminare l'allontanamento dalla Scuola, con proposta di un percorso formativo alternativo.

Mirano, 7 ottobre 2025

